


Allegato "C" all'atto n. 10679 di Raccolta

Statuto della Associazione
"EpaC ONLUS"



Art. 1 - Costituzione

Ai sensi degli art. 14 e seguenti del C.C., è costituita l'associazione denominata "EpaC - ONLUS".

La suddetta denominazione, recante in particolare l'acronimo Onlus, dovrà essere utilizzata in tutte le comunicazioni e gli atti dell'associazione. L'associazione agisce con esclusivo fine di solidarietà sociale ed opera nel rispetto della disciplina delle Onlus di cui al D.Lgs. n. 460/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

1.1. L'associazione è apartitica, aconfessionale, non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti in alcun modo, anche indiretto, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale.

1.2. I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentano l'effettiva partecipazione degli associati alla vita dell'associazione.

1.3. La durata dell'associazione è illimitata.

1.4. L'associazione ha sede in Vimercate.

1.5. Il Consiglio Direttivo può, con deliberazione, trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune, nonché istituire sedi secondarie, delegazioni e uffici su tutto il territorio nazionale.

Art. 2 - Scopi

L'associazione si propone scopi di solidarietà umana e sociale da attuare in modo prevalente nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, nonché della beneficenza, con particolare attenzione al tema delle patologie del fegato ed a quelle infettive, croniche o invalidanti.

Art. 3 - Attività

Per l'attuazione dei suoi scopi l'associazione si propone:

a) lo svolgimento di attività nel settore dell'educazione, informazione, prevenzione, solidarietà e counselling a favore dei soggetti infetti da epatite virale e malattie del fegato correlate, nonché di chiunque desideri documentarsi sulle patologie epatiche, in particolare sulle infezioni da virus dell'epatite.

b) la realizzazione di forme di aiuto e sostegno a soggetti svantaggiati, quali i malati affetti da Epatite virale non eleggibili ai trattamenti antivirali o che versino in condizioni di salute particolarmente precarie, quali ad esempio pazienti con cirrosi epatica, epatocarcinoma, in lista d'attesa per il trapianto, trapiantati, che non

rispondono alle attuali terapie e simili, attraverso:

- lo sviluppo di programmi finalizzati al "contenimento del danno epatico" inclusi il sostegno alla ricerca e sperimentazione di prodotti/tecniche alternative alla medicina tradizionale e l'accesso precoce alle sperimentazioni cliniche nella fase di sviluppo di nuovi farmaci non ancora in commercio;

- laddove possibile e necessario in relazione a particolari concomitanti esigenze personali, azioni di sostegno mirato, anche di tipo materiale;

- la Tutela dei malati oggetto di ingiuste discriminazioni o vessazioni attraverso l'offerta di servizi informativi e consulenze orientative, anche di natura giuridica.

c) il sostegno, anche economico, a progetti di ricerca finalizzati a migliorare le attuali conoscenze sulle epatiti virali e sul loro impatto sociale, economico e sanitario.

Il raggiungimento degli scopi citati è perseguito in particolare attraverso:

- l'attivazione e la gestione dell'attività istituzionali, di counselling e di orientamento rivolte ai pazienti malati di epatite e fornite in forma gratuita, telefonicamente, per posta elettronica o presso le sedi EPAC;

- l'offerta di conforto e sostegno morale finalizzata a rimuovere stati emotivi invalidanti molto frequenti nei pazienti con epatite quali: sensazioni di fallimento e impotenza, umiliazione, rimorso verso le persone più care, paura di comunicare i propri disagi ed altre forme di disagio emotivo;

- l'offerta di assistenza informativa e/o materiale su aspetti della patologia oggetto di frequenti richieste di chiarimenti quali:

- .. le caratteristiche dell'infezione e le modalità di trasmissione, diffusione, pericolosità ecc.;

- .. le cure, terapie disponibili e centri specializzati;

- .. la tutela dei malati e suggerimenti in ambito lavorativo, previdenziale esenzioni ticket;

- .. la prestazione di servizi di orientamento legale per l'ottenimento di indennizzo e risarcimento del danno a seguito di trasfusioni di sangue infetto;


- .. la realizzazione di convegni, seminari e incontri di studio su tematiche inerenti le patologie infettive e le relative cure;

- ... l'erogazione a favore di Enti ed Istituzioni scientifiche riconosciute di fondi destinati alla ricerca scientifica nel campo delle epatiti;

- .. l'assistenza in favore dei malati che versano in condizioni particolarmente svantaggiate.

L'Associazione potrà anche svolgere attività integrative a quelle istituzionali sopra elencate attraverso:

- la pubblicazione di materiale informativo per arricchire



e diffondere una corretta cultura sull'epatite virale, le malattie del fegato, e l'attività svolta dall'associazione;

- lo sviluppo di progetti di prevenzione e di educazione su scala nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati;

- lo sviluppo di programmi finalizzati al "contenimento del danno epatico" inclusi il sostegno alla ricerca e sperimentazione di prodotti/tecniche anche alternative alla medicina tradizionale e l'accesso precoce alle sperimentazioni cliniche nella fase di sviluppo di nuovi farmaci non ancora in commercio;

- la partecipazione e organizzazione di incontri e riunioni con gruppi e associazioni simili e che perseguono gli stessi intenti;

- la sensibilizzazione nei confronti delle istituzioni pubbliche affinché siano adottati piani di educazione, prevenzione ed informazione sulle epatiti e le malattie del fegato, nonché programmi finalizzati a favorire la diagnosi precoce.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione potrà compiere ogni atto ed ogni operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, in proprio o mediante convenzioni che, a giudizio del Consiglio Direttivo, sia utile al conseguimento degli scopi istituzionali.

A tale fine potrà, attraverso gli organi rappresentativi, rilasciare fidejussioni ed altre garanzie di carattere patrimoniale, acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e in comodato, beni mobili ed immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere, mezzi di trasporto. L'Associazione potrà reperire i mezzi necessari occorrenti per i fini istituzionali anche attraverso pubbliche sottoscrizioni.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaboratori e prestazioni di lavoro autonomo necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

Art. 4 - Soci dell'associazione

4.1 Pur senza differenze di diritti e doveri ed al solo scopo di tener viva la memoria delle origini, nell'Associazione si distinguono: i soci Fondatori ed i soci Ordinari.

Sono soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo originario. Coloro che ad esito di domanda di adesione accolta dal Consiglio Direttivo sono o diventeranno soci successivamente sono considerati soci ordinari.

Il Consiglio Direttivo può, a sua discrezione, accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione

dell'istituzione interessata.

Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie e possono candidarsi alle cariche elettive dell'associazione, nonché hanno diritto di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali, anche tramite interrogazioni scritte ai membri del Consiglio direttivo.

I soci hanno il dovere di partecipare alla vita associativa e ad osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

I soci, entro il 30 aprile di ogni anno, debbono versare la quota associativa relativa all'anno in corso stabilita dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri senza alcuna deroga. E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita dell'associazione. La quota sociale è intrasmissibile ed intrasferibile.

In tal caso la persona giuridica dovrà produrre atto costitutivo e statuto.

4.2 Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente deve dichiarare di accettare senza riserve lo Statuto dell'associazione e l'eventuale regolamento interno. La domanda deve essere formulata contestualmente al versamento della quota associativa per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda.

4.3 L'ammissione decorre dalla data della corrispondente delibera del Consiglio Direttivo che deve prendere in esame le domande degli aspiranti soci nel corso della prima riunione successiva alla data di formulazione della domanda.


4.4 I soci cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento, entro 30 giorni dal termine ultimo previsto dal presente statuto, della quota associativa annuale;
- violazione degli obblighi statutari;
- accertati motivi di incompatibilità con lo scopo perseguito dall'associazione;
- mancata partecipazione alla vita dell'associazione nonché irreperibilità.

4.5 L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo può rifiutare domande di ammissione ogni qualvolta si prospetti una possibile incompatibilità tra l'aspirante e le attività associative o qualsiasi altra circostanza che si potrebbe riflettere negativamente sugli equilibri interni dell'associazione.

Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato per iscritto al socio, con prova di ricezione, e deve essere motivato.



I soci esclusi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento del Consiglio entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento stesso dinanzi all'assemblea che delibererà con la maggioranza dei presenti.

Resta ferma la facoltà dell'interessato di adire l'autorità giudiziaria competente entro il termine di sei mesi dal ricevimento del provvedimento di esclusione o radiazione.

Art. 5 - Sostenitori

Sono sostenitori le persone fisiche e giuridiche che effettuano donazioni a favore dell'associazione. Sono altresì sostenitori le persone fisiche che collaborino volontariamente e gratuitamente, alle attività dell'Associazione.

Art. 6 - Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dal fondo di dotazione indisponibile di euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero);
- da un fondo di gestione di euro ammontante allo stato ad euro 470.606,74 (quattrocentosettantamilaseicentosei virgola settantaquattro);
- dai beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione;
- dai fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
- da ogni eventuale erogazione, donazione e lascito testamentario destinati ad incrementare il patrimonio per volontà del donante o deliberazione del consiglio direttivo.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote versate dai soci;
- da donazioni, eredità e legati;
- da contributi e sussidi erogati, sotto qualsiasi forma, da Autorità, Istituzioni, Enti pubblici o privati;
- da proventi di sottoscrizioni pubbliche e private, manifestazioni ed altre iniziative realizzate, direttamente o indirettamente, dall'associazione e dalle raccolte di fondi occasionali;
- da ogni altra entrata prevista dal D.Lgs. n. 460/1997.

Art. 7 - Organi sociali

Sono Organi dell'associazione:

- .. l'Assemblea dei soci;
- .. il Consiglio Direttivo;
- .. il Presidente;
- .. il Segretario/Tesoriere;
- .. il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico.

È vietata la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori ai limiti imposti dal D. Lgs. n. 460/97 e discipline esplicative conseguenti.

Art. 8 - Assemblea dei soci

8.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è di regola dal medesimo presieduta. Su invito,

possono partecipare, senza diritto di voto ed a mero titolo consultivo, sostenitori, collaboratori o consulenti esterni. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati. In tale caso, nell'inerzia del Presidente e del Consiglio direttivo, provvede il Collegio dei revisori o il revisore unico.

Di ogni assemblea deve essere redatto verbale da trascrivere nel libro verbali. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti gli soci.

8.2. Al fine di permettere la partecipazione attiva a tutti gli associati, in considerazione della loro residenza o condizione di salute, l'assemblea potrà essere tenuta anche mediante strumenti informatici e mediatici, in particolare tramite audio, video o teleconferenza, oppure "chat-line". Per le medesime ragioni è ammessa la partecipazione per delega ad altri associati con il limite massimo di due deleghe per ciascun associato.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente, entro il 30 giugno di ciascun anno;
- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
- la nomina del Revisore unico ovvero del Collegio dei Revisori;
- l'approvazione dei regolamenti interni dell'Associazione;
- la ratifica dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza.

Le assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione sono convocate con preavviso di almeno cinque giorni, salvi i casi di particolare urgenza, a mezzo invito per lettera raccomandata, anche a mano, con ricevuta, o per fax, o per posta elettronica, indirizzata ai soci al domicilio risultante dal libro soci, che contenga l'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo della riunione e le modalità di svolgimento.

L'avviso può contenere la data per la seconda convocazione, che comunque non deve aver luogo nello stesso giorno della prima convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli soci presenti in proprio.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dello Statuto, nonché per lo scioglimento dell'associazione stessa.

Per modificare lo statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (previsione inderogabile ai sensi dell'art. 21, c.3 del C.C.).

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

9.1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati ed è composto da almeno tre membri, comunque in numero dispari. Resta in carica tre anni sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di ciascun triennio ed i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive.

9.2. Venendo meno, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio cessa dall'ufficio; in tale caso gli amministratori uscenti devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la ricostituzione del Consiglio Direttivo e, nel frattempo, rimangono in carica per la sola gestione ordinaria.


9.3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche tramite audio o video conferenza o chat-line, ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando allo stesso Presidente ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno due terzi dei componenti, il Collegio dei Revisori o il revisore unico. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

9.4. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata, anche a mani, fax o mail da inviare almeno tre giorni prima dell'adunanza, salvi i casi di particolare urgenza. Le convocazioni devono contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione.

9.5. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni, il Comitato Scientifico, collaboratori o altri soggetti utili.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti su tutte le questioni di sua competenza.

9.6. Di ogni riunione del Consiglio direttivo deve essere



redatto verbale da trasciversi in apposito libro verbali.

Il consiglio direttivo ha le seguenti competenze:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli espressamente riservati all'assemblea;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti) e fissarne i compiti;
- nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere) e fissarne i compiti;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione di soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario alla continuità della gestione non assicurata dai soci e dai volontari e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- nominare il Comitato scientifico ed altri gruppi di lavoro;
- trasferire la sede dell'Associazione nell'ambito del Comune e/o deliberare l'istituzione di sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario necessario al funzionamento dell'associazione; intrattenere rapporti di conto corrente e deposito con banche ed istituti di credito, chiedere ed ottenere linee di credito, stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni, compiere atti ed operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari che, secondo il suo giudizio, si ritengano necessarie per l'esecuzione dell'attività, ed infine attuare tutte le iniziative del caso, con facoltà di delegarne in tutto o in parte l'attuazione;

il Consiglio Direttivo può conferire anche stabilmente deleghe specifiche ai propri componenti, anche in via disgiuntiva.


Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo che si dovessero rendere necessarie nel corso di ciascun triennio sono disposte dal Consiglio medesimo tramite cooptazione. Le nomine così effettuate hanno durata sino al termine di vigenza del Consiglio direttivo in carica.

Art.10 - Il Presidente

10.1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

10.2. Il Presidente:

- esercita la legale rappresentanza dell'associazione a



termini di legge e di statuto;

- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze; sottoscrive l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari e postali, l'investimento ed il disinvestimento in titoli, nonché i contratti relativi ad ogni altro rapporto finanziario;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 11 - Il Segretario/Tesoriere

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, anche non tra i suoi membri, redige i verbali del Consiglio Direttivo e ne cura la custodia.

Il Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo, anche non tra i suoi membri, cura in particolare le vicende amministrative dell'associazione e si incarica della riscossione delle entrate, nonché della tenuta di eventuali libri contabili e/o associativi.

Il Segretario ed il Tesoriere possono essere anche la stessa persona.

Art. 12 - Revisore unico o Collegio dei Revisori

L'Assemblea nomina un Revisore o un Collegio dei Revisori legali costituito da tre componenti, in entrambi i casi tra gli iscritti al Registro dei Revisori legali. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio competono all'assemblea negli stessi termini dettati per la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo.

I Revisori durano in carica per tre anni sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di ciascun triennio, ed il loro compenso è commisurato alle vigenti tariffe professionali.

Al Collegio dei Revisori competono la vigilanza istituzionale ed il controllo contabile dell'associazione ed, in particolare:

- la vigilanza sulla gestione patrimoniale, finanziaria e contabile dell'associazione, accertando il rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti, l'andamento amministrativo e la rispondenza del bilancio alle scritture contabili riferendone per scritto all'assemblea in vista della sua approvazione;

- l'adozione degli atti e delle iniziative in supplenza

degli altri Organi dell'associazione previste dal presente statuto.

Ove l'assemblea abbia scelto di nominare un Collegio di revisori quest'ultimo elegge tra i suoi componenti il Presidente.

Art. 13 - Il bilancio consuntivo

13.1. L'esercizio sociale si chiude il trentun dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'Organo di revisione ed all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo.

13.2. Il bilancio deve essere portato a conoscenza del Collegio dei Revisori o del Revisore unico almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.

13.3. Il bilancio deve essere redatto per competenza con riferimento a ciascun anno solare, deve constare di uno stato patrimoniale e di un conto economico con classificazione di proventi ed oneri, rispettivamente, per origine e natura, nonché di una relazione illustrativa e deve essere corredato da una relazione sociale o di missione nella quale siano analiticamente illustrati in termini quali-quantitativi i risultati dell'attività sociale e descritti i progetti finanziati da campagne di raccolta fondi.

Ove possibile il bilancio numerario, completo delle relazioni illustrative del Consiglio direttivo e di quella di controllo dell'Organo di revisione e vigilanza, ed il bilancio sociale o di missione devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione.

13.4. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di enti che facciano parte della medesima ed unitaria struttura, previa, ove necessaria, richiesta di parere all'Autorità competente.

Art.14 - Scioglimento e liquidazione dell'associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 8, per i seguenti motivi:

- 1) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- 2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- 3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea,

sentito il parere dell'organismo di controllo competente per legge, delibera a quale ente o associazione con finalità analoghe o a quali fini di pubblica utilità, devolvere il patrimonio residuo, e fatta salva in ogni caso una diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di associazioni, con particolare riferimento al Codice Civile ed al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460, osservata ogni successiva modificazione ed integrazione.

F.to: Rosanna FONTANA
Ezilda MARICONDA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

PER USO.....DI PARTE.....MONZA.....16 SETTEMBRE 2014.....

Roberto Neri

